

sicurezza lavoro s.r.l.
Corso G. Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011 5778701 - Fax 011 5778777
E-mail: info@sicurezzaalavoro.com
www.sicurezzaalavoro.com



Torino, 18 Marzo 2013

CIRCOLARE n° 01/13- GC/MCO

ABILITAZIONE DEGLI UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE PARTICOLARI

E' entrata in vigore in data 12 Marzo 2013 la normativa concernente l'individuazione di quelle particolari attrezzature di lavoro per le quali – a causa della loro pericolosità - è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Sono state anche normate le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. I lavoratori che all'entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature specifiche devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 12 marzo 2015.

Ricordiamo che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta dalla normativa la specifica abilitazione sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli semoventi a braccio telescopico, **carrelli industriali semoventi (muletti)**, carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, trattori agricoli o forestali, escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzi.

La struttura dei corsi, così come prevista dalla normativa comprende:

- un modulo giuridico – normativo;
- un modulo tecnico;
- un modulo pratico;
- la valutazione finale dell'apprendimento.


Normalmente questi corsi vengono erogati dal fornitore stesso delle attrezzature.

FORMAZIONE PREGRESSA.

La formazione già erogata potrà essere riconosciuta quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il lavoratore abbia frequentato in via alternativa:

- a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella ora prevista dalla normativa;
- b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella ora prevista, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento;
- c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall'aggiornamento e da verifica di apprendimento.

Inoltre l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell'attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.



sicurezza lavoro s.r.l.

Si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.

Ing. Gerardo Carrillo